



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V – PREVENZIONE DELL'UTILIZZO
DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Roma

OGGETTO: Chiarimenti sull'applicazione degli articoli 27 e 27-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, coordinata con il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105 – integrazione delle indicazioni fornite nella circolare 22 luglio 2015, n. 58988.

La presente nota costituisce una integrazione della circolare prot. DT 58988 del 22 luglio 2015, con cui questa Amministrazione (di seguito identificata come “Mef”) ha fornito agli intermediari finanziari istruzioni e chiarimenti sull'applicazione degli articoli 27 e 27-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, coordinata con D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105 (di seguito identificata come “legge”). Queste indicazioni rimangono tuttora pienamente vigenti per quanto non modificate da quanto di seguito specificato.

Con la Direttiva n. 24492 del 24 luglio 2018 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha dato piena attuazione alle disposizioni comunitarie di cui alla Direttiva 2009/43/EC, come recepita dall'articolo 10-bis comma 1 della legge, in materia di importazioni intracomunitarie di materiali di armamento.

Per l'ingresso in Italia di materiali di armamento provenienti da altro Stato membro della Comunità Europea non è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità nazionale - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (di seguito identificata come “Autorità nazionale - UAMA”), essendo sufficiente l'autorizzazione al trasferimento rilasciata da altro Stato membro. Di conseguenza per questo tipo di operazioni intracomunitarie l'Autorità nazionale - UAMA non rilascerà alle ditte alcun riferimento MAE o TTCC/codice MEF.

Per questo tipo di operazioni permangono, però, gli obblighi di comunicazione al Mef delle transazioni finanziarie ad esse correlate, come stabilito dagli articoli 27 e 27-bis della legge. Le ditte quindi devono continuare, al momento di richiedere una transazione od altra operazione soggetta a comunicazione, a presentare agli intermediari la dichiarazione contenente i dati indicati nell'articolo 19 del decreto interministeriale n. 19 del 07 gennaio 2013 (di seguito identificato come “regolamento”) e fornire ogni altro dato ritenuto necessario per la corretta identificazione della transazione stessa.

La comunicazione di tale tipologia di transazioni tramite l'applicativo Sigma-DT sarebbe però impossibile in assenza dei riferimenti MAE e TTCC/codice MEF, rilasciati dalla Autorità nazionale - UAMA a cui associare le transazioni finanziarie. Di conseguenza, per consentire agli intermediari finanziari il puntuale adempimento degli obblighi di legge e la corretta acquisizione delle comunicazioni di cui sopra, il Mef ha ritenuto indispensabile apportare un aggiornamento nell'applicativo Sigma-DT e al modello di dichiarazione presentato dalle ditte.

La versione aggiornata dell'applicativo consente di acquisire le comunicazioni da parte degli intermediari per tutte le operazioni di importazione intracomunitaria di materiali di armamento. In tal caso le ditte avranno cura di selezionare nella loro dichiarazione la specifica tipologia di *caratterizzazione* dell'operazione "Importazione intra UE". Gli intermediari, quindi, potranno inserire nell'applicativo Sigma-DT la comunicazione avvalendosi della funzione "Nuova Segnalazione", non associandola ai riferimenti MAE e TTCC/codice MEF, ma selezionando la specifica *caratterizzazione* "Importazione intra UE" disponibile in elenco. Come già avviene ora, non sarà possibile utilizzare la funzione "Nuova Segnalazione" lasciando la voce *caratterizzazione* vuota.

Alla presente nota vengono allegati due modelli aggiornati di dichiarazione che le ditte devono presentare agli intermediari per le operazioni disciplinate dagli articoli 27 e 27-bis della legge e che riportano tutti i dati richiesti dall'articolo 19 del regolamento.

I modelli proposti costituiscono solamente fac-simile utili per standardizzare la modalità di presentazione delle informazioni necessarie. Può, quindi, essere utilizzato un diverso formato di presentazione, purché contenente tutte le informazioni richieste dalle disposizioni e utili ad identificare e chiarire correttamente l'operazione posta in essere.

IL DIRIGENTE GENERALE
Firmatario1